

Allegato 1: Modifiche al Regolamento per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti

Articolo	Testo in vigore	Proposta di modifica
3 comma 2 bis	(Non presente)	In deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui, in considerazione dell'elevato interesse pubblico all'investimento, le amministrazioni comunali sul cui territorio insiste l'intervento richiesto decidano di coprire almeno il 10% dei relativi costi, sarà posto a carico della tariffa del SII il 70% dei costi complessivi d'intervento, invece del 50%.
4 comma 1	ATERSIR negli anni dispari pubblica apposito avviso a seguito del quale le amministrazioni comunali comunicano le esigenze relative alle estensioni da inserirsi a piano negli anni a+1 e a+2 evidenziando il numero di residenti coinvolti, di unità abitative e di attività produttive presenti, indicando il numero civico il foglio e il mappale per ciascun edificio individuato utilizzando un apposito modulo, corredato dai necessari allegati, messo a disposizione da ATERSIR. I dati forniti (numero residenti, unità abitative, attività produttive) devono riferirsi a quelli effettivi al momento della presentazione della domanda. Non si terrà pertanto	ATERSIR negli anni dispari pubblica apposito avviso a seguito del quale le amministrazioni comunali comunicano le esigenze relative alle estensioni da inserirsi a piano negli anni a+1 e a+2 evidenziando il numero di residenti coinvolti, di unità abitative e di attività produttive presenti, indicando il numero civico il foglio e il mappale per ciascun edificio individuato, le coordinate di Google Maps (per almeno uno degli edifici), utilizzando un apposito modulo, corredato dai necessari allegati, messo a disposizione da ATERSIR. I dati forniti (numero residenti, unità abitative, attività produttive) devono riferirsi a quelli effettivi al momento della presentazione della domanda. Non si terrà pertanto conto dei progetti in

	conto dei progetti in fase di realizzazione, delle attività produttive dismesse e degli edifici collabenti.	fase di realizzazione, delle attività produttive dismesse e degli edifici collabenti.
4 comma 3	<p>ATERSIR, in relazione alle risorse disponibili, ogni anno inserirà a piano per l'anno a+1 gli interventi secondo una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di abitanti residenti (max 5 punti); • numero di unità abitative presenti (max 5 punti); • numero di attività produttive esistenti come individuate all'art.1, comma1, lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 (max 5 punti); • numero di anni di attesa dalla prima segnalazione da parte dell'amministrazione comunale ad ATERSIR inserita in graduatoria ma non ammessa a finanziamento (max 5 punti, attribuiti a partire dal secondo anno di applicazione del metodo); • indice ISTAT di vulnerabilità sociale e materiale (max 5 punti); • percentuale di contribuzione da parte di soggetti terzi maggiore del 50% (max 5 punti); 	<p>ATERSIR, in relazione alle risorse disponibili, ogni anno inserirà a piano per l'anno a+1 gli interventi secondo una graduatoria definita sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di abitanti residenti (max 5 punti); • numero di unità abitative presenti (max 5 punti); • numero di attività produttive esistenti come individuate all'art.1, comma1, lettera i) del D.P.R. n. 160 del 7 settembre 2010 (max 5 punti) e identificate dal relativo codice ATECO; • numero di anni di attesa dalla prima segnalazione da parte dell'amministrazione comunale ad ATERSIR inserita in graduatoria ma non ammessa a finanziamento (max 5 punti, attribuiti a partire dal secondo anno di applicazione del metodo); • indice ISTAT di vulnerabilità sociale e materiale (max 5 punti);

	<ul style="list-style-type: none"> • priorità indicata dai Comuni (max 5 punti). 	<ul style="list-style-type: none"> • percentuale di contribuzione da parte di soggetti terzi maggiore del 50% (max 5 punti); • priorità indicata dai Comuni (max 5 punti).
5 comma 3	(Non presente)	Qualora nella fase istruttoria e/o di predisposizione dello studio di fattibilità funzionale alla definizione degli importi di progetto l'Amministrazione Comunale richieda l'esclusione di una o più unità immobiliari dal progetto candidato oppure si verifichi che sono presenti tra le unità immobiliari considerate utenze del SII, l'intervento sarà ammesso a finanziamento solamente nel caso in cui la rideterminazione del punteggio non ne comporti un diverso posizionamento in graduatoria.
6 comma 1	Gli interventi saranno inseriti nel programma operativo sulla base della graduatoria stilata utilizzando i criteri definiti al precedente art. 4 previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi pari almeno al 50% dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione.	Gli interventi saranno inseriti nel programma operativo sulla base della graduatoria stilata utilizzando i criteri definiti al precedente art. 4 previa sottoscrizione di apposita convenzione che preveda la contribuzione da parte dei privati o di soggetti terzi pari alla quota parte dell'importo necessario per la realizzazione dell'estensione, così come definita dal precedente art.3.
7 comma 2	L'importo individuato dal Consiglio Locale sarà aggiornato per ogni quadriennio regolatorio sulla base della media annuale degli interventi preventivati nel quadriennio regolatorio precedente.	L'importo individuato dal Consiglio Locale sarà aggiornato per ogni periodo regolatorio sulla base della media annuale degli interventi preventivati nel periodo regolatorio precedente.

